



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

*A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.  
Loro sede*

## **Circolare n. 7 del 07/06/2017**

### Riepilogo News Maggio 2017

#### **Detrazione Iva**

Con la modifica apportata all'articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972 da parte del Decreto "manovrina" la detrazione dell'iva perde due anni. Pertanto dai due anni e quattro mesi, attualmente a disposizione per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti, si passa a quattro mesi.

L'attuale norma, infatti, prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato al momento in cui l'imposta diviene esigibile o al più tardi "con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". La nuova norma, stabilirà che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi "con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Si passa, pertanto, da 2 anni e quattro mesi, considerando che dal prossimo anno il nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva sarà ad aprile, a quattro mesi.

Alla commissione di Bilancio di Camera e Senato, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che i nuovi termini per la detrazione dell'IVA sugli acquisti si applicano solo sulle fatture emesse e ricevute dal 2017. Pertanto le nuove regole si applicano all'anno «in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell'imposta» previsti dalla legge Iva.

#### **Definizione Agevolata e DURC**

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi in forza di quanto disposto per la rottamazione dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 dal D.L. 193/2016, viene rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione che andava trasmessa entro il 21 aprile. È quanto prevede la manovra correttiva, ossia il decreto rubricato misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (D.L.50/2017) pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 24 aprile.

È sufficiente che i contribuenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015; il decreto riconosce la regolarità contributiva in presenza di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

In tale elenco, dunque, per effetto della manovra correttiva, troverà provvisoriamente posto anche la presentazione di istanza di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.

#### **Compensazione Bonus Renzi F24**

In merito alla compensazione con modello F24 del bonus Renzi 80 euro, il credito Irpef introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 66/2011, il DL 50/2017 è abbastanza chiaro su quali siano i crediti da utilizzare in compensazione per i quali è obbligatorio l'utilizzo del modello F24 online.

Come specificato dal comma 3 dell'art. 3 DL 50/2017, le nuove disposizioni sulla compensazione con modello F24 introducono le seguenti novità operative:

**"All'articolo 37, comma 49-bis, del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, le parole: per importi superiori a 5.000 euro annui, sono sostituite dalle seguenti: ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi".**

E' possibile pertanto affermare che le nuove regole per la compensazione dei crediti d'imposta con modello F24 non si applicano anche al bonus Renzi, in quanto non rientra tra i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la [circolare n.4/2017](#) ha specificato che stando a quanto previsto dal DL 50/2017 le nuove regole per la compensazione dei crediti d'imposta con modello F24 non si applicano al bonus Renzi.

I dubbi però permangono, in quanto l'Agenzia delle Entrate, interpellata in merito, ha sostenuto il contrario. Ma la portata della norma è chiarissima, così come la [Risoluzione n. 57/E del 4/5/2017](#), pur non avendo affrontato direttamente la questione.

## **Servizi in Farmacia**

L'Agenzia delle Entrate pubblica la [Risoluzione 60/E](#) nella quale fa il punto sull'applicazione dell'IVA sui "servizi in farmacia".

In particolare l'Agenzia precisa che ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell'ambito dell'autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, n.18), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto ai servizi di autoanalisi va applicata l'IVA del 22% e tali corrispettivi possono essere documentati dalle farmacie mediante l'emissione dello scontrino fiscale "parlante", vale a dire contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati ed il codice fiscale del destinatario.

## **Farmacie – Vendite Online**

Con il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2015 è stata recepita la direttiva dell'Unione Europea 2011/62/UE, consentendo la vendita online di farmaci da banco, ovvero quelli che non necessitano di prescrizione medica, a patto che il sito sia di una farmacia o parafarmacia già autorizzata alla vendita sul territorio in Italia.

La corretta individuazione delle farmacie e le parafarmacie autorizzate il Ministero avviene grazie ad un logo identificativo, che deve essere richiesto al Ministero della Salute, che provvederà altresì a registrare l'esercizio commerciale autorizzato alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione nell'apposito elenco visibile sul sito istituzionale. Il link a tale lista dovrà essere reso ben visibile, insieme al logo identificativo, da parte delle farmacie e parafarmacie che intendano vendere medicinali e farmaci online.

I venditori online di farmaci e medicinali che non richiedano la prescrizione medica devono:

- richiedere l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico alla Regione, o alla Provincia autonoma, o alle altre autorità competenti;
- richiedere la registrazione nell'elenco degli esercizi autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione;
- contestualmente al precedente passaggio, richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.

La richiesta di registrazione nell'elenco delle farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita online si effettua inviando il [Modulo](#) disponibile sul sito del Ministero all'indirizzo PEC [dgfdm@postacert.sanita.it](mailto:dgfdm@postacert.sanita.it) (Oggetto: FDM-VOL-RRL), completo delle seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Ministeriale assegnato;
- denominazione;
- indirizzo completo;
- partita IVA;
- indirizzo del sito web utilizzato a tale fine;
- tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito commerciale;
- autorizzazione dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti a fornire medicinali a distanza al pubblico;
- documento di riconoscimento.

Sul [Sito del Ministero della Salute](#) è possibile trovare istruzioni più dettagliate e la modulistica necessaria.

## **Capitali in Farmacia**

Il maxi-emendamento governativo, che ha interamente sostituito il testo del ddl annuale per il mercato e la concorrenza licenziato in commissione, è stato approvato dal Senato il 3 maggio scorso con il voto di fiducia ed è stato trasmesso alla Camera in terza lettura.

Ecco, in breve, le principali novità:

- Possibilità per le società di capitali di essere titolari di farmacie, ma con il limite del 20% delle farmacie esistenti nella stessa Regione o Provincia autonoma;
- Vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie (iscrizione all'albo professionale, idoneità o praticantato professionale);
- Le farmacie aperte nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti che risultino soprannumerarie possono chiedere il trasferimento in altri comuni della medesima regione;
- Possibilità di fornire anche i farmaci ospedalieri (Fascia H);
- Possibilità di ampliare gli orari e i turni di apertura, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine.

L'iter parlamentare per la definitiva approvazione non si presenta facile, ha affermato il senatore Marino, relatore in Commissione industria nell'ambito dei lavori di Cosmofarma a Bologna. Il senatore Mandelli, Presidente FOFI ha sottolineato le numerose criticità, quali la mancata previsione che le società di capitali siano tenute a contribuire alla Cassa di previdenza farmacisti come invece è stato fatto per i medici nel 2004. Il senatore Mandelli si è augurato che le criticità del provvedimento possano essere superate nelle prossime sedute

## **Pubblicità SOP**

Con sentenza n. 2217 del 12 maggio il Consiglio di Stato ha confermato l'ammissibilità della pubblicità presso il pubblico dei medicinali senza obbligo di ricetta (SOP).

Tale facoltà ammessa per i farmaci OTC è pertanto estesa anche ai farmaci SOP in base alla direttiva europea n. 2002/83CE. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come l'eventuale diverso grado di pericolosità per la salute dei farmaci SOP, rispetto agli OTC, non può giustificare l'estensione di un divieto generalizzato che non trova fondamento nella normativa europea.

*Far.Med. S.r.l.*